

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3764

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni

Presentato il 13 maggio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da tempo il Parlamento è stato investito del compito di provvedere ad una integrale riforma della normativa — di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni — riguardante l'esercizio dell'autotrasporto di merci.

Già nella passata legislatura vi era stato il disegno di legge n. 2108, approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati, trasmesso quindi al Senato ma poi decaduto per l'anticipato termine della stessa legislatura.

Successivamente si sono avute, al medesimo fine, due proposte di legge: la

prima, in data 16 settembre 1983, degli onorevoli Bocchi ed altri (Atto Camera n. 467) e la seconda, in data 16 dicembre 1983, degli onorevoli Bernardi, La Penna ed altri (Atto Camera n. 977).

A breve distanza di tempo — e cioè in data 1° gennaio 1984 — è stato poi presentato un disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Camera n. 1231) ricalcante in gran parte quello ricordato dalla precedente legislatura.

Vi è stata infine la contemporanea presentazione — in data 17 giugno 1985 — di due ulteriori proposte di legge: una degli onorevoli Sangalli ed altri (Atto Ca-

mera n. 3046) e l'altra degli onorevoli Sanguineti, Potì ed altri (Atto Camera n. 3047).

Senonché, l'iter della emananda nuova disciplina, a causa delle molteplici difficoltà insorte per adeguare le relative norme al rapido e continuo susseguirsi dei mutamenti di mercato, nonché alle disposizioni comunitarie sopravvenute nel frattempo, è risultato in pratica molto più lungo e complesso del previsto.

Il protrarsi di tale situazione porterebbe però a gravi turbative nel settore qualora non si provvedesse ad approvare al più presto almeno alcune norme relative a particolari problemi di più urgente soluzione, fra i quali, soprattutto, quelli concernenti il rilascio delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi e la continuità di funzionamento del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, per la cui maggioranza dei componenti è ormai imminente la scadenza del mandato senza possibilità di rinnovo.

La limitazione del risultato che, per il momento, si vuole perseguire rende ovviamente del tutto inorganico — oltretutto incompleto — il testo del disegno di legge al quale si riferisce la presente relazione, le cui norme potranno comunque essere successivamente inserite e debitamente integrate nel generale ed armonico testo legislativo che rimane il fondamentale obiettivo da raggiungere in materia.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue in merito ai singoli articoli che compongono il disegno di legge in esame.

L'articolo 1 recepisce la direttiva del Consiglio della CEE 12 novembre 1974, n. 74/561, riguardante l'accesso alla professione di trasportatori di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Ai fini di tale concreto recepimento — che non può più essere rinviato, dato che la Corte di giustizia della Comunità ha da tempo dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo impostole dal Trattato — è prevista l'emanazione di apposite norme di esecuzione mediante decreti ministeriali.

L'articolo 2 proroga fino al 30 giugno 1987 il mandato degli attuali componenti del Comitato centrale nonché dei comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori. È da tener presente che tali componenti dovrebbero — nella quasi totalità — cessare dall'incarico con il prossimo 30 giugno, avendo già espletato lo stesso incarico nel limite massimo consentito di due volte consecutive.

Con l'articolo 3 si dà soluzione al problema del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per singole unità di trasporto anziché — come è invece previsto dalle attuali norme della legge del 1974 — nell'ambito del tonnellaggio di portata utile da assegnare complessivamente ad ogni impresa. Il criterio che venne introdotto al riguardo della predetta legge — e che viene comunemente definito « della portata globale » — non ha avuto alcuna attuazione per le autorizzazioni del conto terzi e ne ha avuta una molto parziale per le licenze del conto proprio a causa delle complessità amministrative che in ogni caso ne sarebbero derivate. Ad un così grave inconveniente è stato ovviato prorogando annualmente, mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica, le disposizioni degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 1977 che hanno consentito il rilascio dei titoli autorizzativi ancora per singole unità di trasporto. In occasione dell'ultima proroga del genere il Presidente della Repubblica ha però posto in risalto l'inopportunità di perpetuare tale procedura ed ha sottolineato la necessità di promuovere le modifiche legislative del caso, alle quali occorre quindi provvedere con urgenza in considerazione che la proroga in corso cade il 30 giugno 1986.

L'articolo 4 modifica i commi settimo ed ottavo dell'articolo 41 della legge n. 298 del 1974 per consentire al Ministro dei trasporti di disporre — ogni qualvolta se ne accerti la necessità — il rilascio di nuove autorizzazioni per singole unità.

Con l'articolo 5 si provvede a consentire l'immatricolazione di veicoli destinati al trasporto di merci in conto proprio

anche quando risulti che il titolare della relativa licenza li abbia presi in locazione con facoltà di compera (*leasing*). Tale possibilità è ammessa dalla vigente normativa soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi ma non vi è alcuna ragione che giustifichi una limitazione del genere. Infatti, sia il disegno di legge 1231, sia tutte le proposte di legge attualmente all'esame della X Commissione della Camera prevedono l'introduzione del *leasing* fra le forme di disponibilità dei veicoli da immatricolare per trasporti in conto proprio.

L'articolo 6 ha lo scopo di facilitare l'acquisto dei veicoli industriali mediante pagamento rateale, in quanto, consentendo il rilascio e l'intestazione della carta di circolazione e del foglio comple-

mentare a chi acquisisce un veicolo del genere mediante compera con patto di riservato dominio in favore del venditore, offre al trasportatore interessato maggiori possibilità di ottenere il credito di cui necessita.

Con l'articolo 7 si mira a stabilire la solidarietà passiva dei committenti ove questi concorrano, con il trasportatore, in violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 298 del 1974. La norma è stata più volte auspicata vivamente da tutte le associazioni di categoria, in applicazione del principio generale già stabilito dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 8, infine, prevede l'emana- zione delle necessarie norme di esecuzione della legge in parola.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Con la presente legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate.

ART. 2.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati fino alla data del 30 giugno 1987.

2. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati.

3. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 3.

1. Le licenze e le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi di cui agli articoli 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rilasciate per singole unità di trasporto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,

n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

2. Costituisce unità di trasporto l'auto-veicolo a motore isolato od un complesso di veicoli di cui uno a motore.

3. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 4.

1. Il comma settimo dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei trasporti, di propria iniziativa o su richiesta del comitato centrale per l'albo, tenuto conto delle esigenze del mercato con particolare riguardo all'andamento del prodotto nazionale lordo, della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, ogni volta che ne venga accertata la necessità, con proprio decreto, per ciascuna provincia, sentiti il comitato centrale per l'albo e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta, i contingenti delle nuove autorizzazioni da rilasciare e provvede, altresì, a fissare i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni stesse ».

2. Il comma ottavo dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

ART. 5.

1. La lettera *a*) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acqui-

stati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti ».

ART. 6.

1. Al comma secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è aggiunto il seguente periodo: « In caso di vendita con patto di riservato dominio dei veicoli di cui ai precedenti articoli 26, con esclusione di quelli indicati alla lettera a), e 28, la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare sono rilasciati ed intestati all'acquirente con patto di riservato dominio, con l'espressa menzione in essi degli estremi atti ad individuare il venditore ».

2. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche nei confronti dell'acquirente con patto di riservato dominio ».

ART. 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8.

1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua

entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti.

ART. 9.

1. Le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, in contrasto con la presente legge sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui avranno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.